

l'articolo 6, lettera *c* della legge 9 luglio 1905, n. 413, inizierà i lavori, appena siano completi i relativi progetti definitivi, e non al di là di un anno dalla data della presente legge, e li continuerà in modo da garantire il loro completamento entro cinque anni dallo inizio dei lavori.

« De Seta, Fera, Turco ».

L'onorevole De Seta ha facoltà di parlare.

DE SETA. Anche in materia ferroviaria avviene quello che avviene nella vita: i giovani uccidono i vecchi. Credo che la mia proposta, ispirata a concetti di giustizia avrà cattiva fortuna; perchè da altri si sono sostenuti, con molto ardore, gli interessi di ferrovie delle quali si parla ora per la prima volta. Io, con la mia proposta, intendo pregare il Governo perchè consenta di stabilire che le ferrovie complementari che furono legiferate fino dal 1879, siano compiute in un periodo che non sia quello di quindici anni stabilito dalla tabella *H* della legge. Od almeno, in via subordinata, sarebbe opportuno dare facoltà al Governo (facoltà, non dico imporre) di ridurre il numero degli anni per accelerare i lavori. Questa è la preghiera che io rivolgo, ricordando che la Commissione accetta il mio articolo aggiuntivo. Si limiti il periodo anche ad un numero di anni maggiore dei 5 da me proposti, ma si stabilisca un limite. Se il Governo lo accetta, manterrò il mio articolo aggiuntivo, altrimenti dovrò ritirarlo, perchè so la sorte che gli spetterebbe, dopo la precedente discussione circa lo stesso argomento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo articolo aggiuntivo?

CHIMIRRI, *relatore*. È il Governo che deve dire la sua opinione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo?

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non l'accetta.

DE SETA. Questa è giustizia sommaria!

PRESIDENTE. Onorevole De Seta, insiste?

DE SETA. No: ma ripeto che questa è giustizia sommaria!

SALANDRA, *ministro delle finanze*. Non dite così, che avete torto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni passiamo all'articolo 33.

### Art. 33.

L'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua delle Calabrie, comprese le opere di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, è fatta a cura dello Stato.

I progetti esecutivi di tali opere saranno approvati nei modi stabiliti all'articolo 40, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La spesa relativa viene ripartita in ragione di cinque sestimi a carico dello Stato, e di un sesto a carico della provincia o delle provincie interessate.

Gli enti morali ed i privati che ritraranno vantaggi dai detti lavori saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua eseguite in forza della presente legge saranno classificate in seconda categoria agli effetti delle vigenti leggi sulle opere idrauliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Le opere o parti di opere non comprese in detta seconda categoria sono classificate fra le opere idrauliche della 3<sup>a</sup> categoria, ed alla loro manutenzione provvederà il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia, ai sensi dell'articolo 38 del citato testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche.

È fatta però eccezione per quelle opere o parti di opere principalmente intese a difendere abitati, le quali sono classificate in 5<sup>a</sup> categoria, ed alla cui manutenzione provvederanno i comuni interessati nel modo stabilito dall'articolo 10 del predetto testo unico.

(È approvato).

### Art. 34.

Tanto per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria in virtù